

ALLEGATO 1. AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI, APPROVATO CON DELIBERA N. 173/07/CONS

Modalità di svolgimento delle udienze di conciliazione con mezzi telematici

1. Nel caso in cui una delle parti intenda partecipare all'incontro di conciliazione tramite videoconferenza, audio conferenza o altre modalità di comunicazione telematica deve farne richiesta, anche telefonicamente o a mezzo e-mail, al responsabile del procedimento con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'incontro, comunicando altresì i riferimenti per il contatto e la disponibilità di una propria firma digitale da apporre al verbale secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La comunicazione da parte degli operatori può avvenire anche in maniera preventiva e generalizzata.

2. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi motivi ostativi allo svolgimento dell'incontro con le modalità di cui al punto 1, ne dà pronta comunicazione alle parti, invitandole a presenziare all'udienza di conciliazione.

3. In caso di accoglimento della richiesta, nel giorno e nell'ora fissati per l'udienza, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, contatta le parti che hanno inteso partecipare a distanza secondo le modalità telematiche indicate.

4. Prima di iniziare la discussione, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, verifica che la comunicazione a distanza avvenga con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca possibilità di udire quanto viene detto e, in caso di videoconferenza, la visibilità delle persone presenti in entrambe le sedi. Di tale accertamento si dà atto nel verbale di udienza.

5. Al termine dell'udienza il verbale viene trasmesso in formato file di "Word" alla parte che ha partecipato a distanza, che provvede ad apporre la propria firma digitale al documento ed a restituirlo, sempre a mezzo email, al responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, o il suo delegato, provvede a sottoscrivere il verbale, così come le parti presenti in udienza, dando atto della sottoscrizione tramite firma digitale di quelle partecipanti a distanza.

6. Copia del verbale è rilasciata alle parti presenti, e trasmessa in forma digitale a quelle partecipanti a distanza.

7. La versione elettronica del verbale è conservata a cura del responsabile del procedimento.